

DELIBERA N. 684
del 29 luglio 2020

Fasc. UVIF n. 2102/2018

Oggetto

Presunta situazione di inconferibilità di cui all'art. 3 d.lgs. 39/2013 del Presidente dell'Ordine dei *omissis* di *omissis*.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, artt. 1, co. 2, lett. l), 3, 16

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 *bis*.

Parole chiave

Inconferibilità art. 3 d.lgs. 39/2013 – ordini professionali – presidente senza deleghe gestionali dirette – poteri del Consiglio Direttivo – incarico precedente al 2018 – insussistenza

Massima

L'inconferibilità di cui all'art. 3 d.lgs. 39/2013 del presidente di un ordine professionale non è contestabile qualora, al momento del suo accertamento, il periodo di inconferibilità risulti già decorso e l'incarico sia stato conferito in un periodo in cui l'art. 1, co. 2, lett. l), d.lgs. 39/2013 era interpretato letteralmente e non secondo il canone ermeneutico inaugurato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2018, in forza del quale sono da considerarsi attribuiti al presidente anche tutti i poteri che spettano all'organo collegiale di cui fa parte.

Visto

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle

pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF);

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 29 luglio 2020,

Delibera

Considerato in fatto

Con nota acquisita al prot. Anac n. *omissis* del *omissis*, il RPCT dell'Ordine dei *omissis* della provincia di *omissis*, dott. *omissis*, ha inoltrato una richiesta di parere in merito alla possibilità che il Presidente e/o membro di un ordine professionale mantenga tali cariche o si candidi alle stesse in seguito a sentenza penale – appellata – di condanna con interdizione temporanea dai pubblici uffici per reati connessi all'esercizio di una carica politica.

In allegato a detta richiesta di parere è stata inviata anche parte della sentenza del Tribunale di *omissis* n. *omissis* del *omissis* con la quale il dott. *omissis*, Presidente dell'Ordine dei *omissis* di *omissis* è stato condannato per il reato di cui all'art. 314 c.p. (peculato) alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la medesima durata della pena detentiva. La pena comminata all'esito del giudizio di primo grado risultava sospesa e avverso la sentenza in esame risultava proposto appello.

L'Ufficio ha chiesto informazioni al RPCT dell'Ordine in questione con riferimento alla suddetta condanna, al momento in cui l'Ordine stesso è venuto a conoscenza della sentenza di condanna, ai provvedimenti eventualmente adottati in conseguenza di tale condanna e ai poteri spettanti al Consiglio e al Presidente dell'Ordine stesso con particolare riferimento alla sussistenza di deleghe gestionali dirette.

Il dott. *omissis*, quale RPCT dell'Ordine professionale in questione, con nota acquisita al prot. n. *omissis* del *omissis*, ha fornito le informazioni richieste.

In particolare il suddetto RPCT ha confermato l'intervenuta condanna penale del dott. *omissis*, confermata in secondo grado seppur con una rideterminazione della pena comminata dal Tribunale, nonché il corretto rilascio da parte dello stesso dott. *omissis* delle dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. 39/2013.

Inoltre nella suddetta nota si è comunicato che il dott. *omissis* ha informato l'Ordine di appartenenza della condanna penale nella seduta del Consiglio direttivo del *omissis*, evidenziando che dalla normativa nazionale

per l'individuazione dei poteri spettanti al Consiglio direttivo stesso e al Presidente dell'Ordine professionale non sarebbe possibile evincere la sussistenza di "deleghe gestionali dirette" in capo al Presidente.

Con nota prot. Anac n. *omissis* del *omissis*, è stato comunicato agli interessati l'avvio del procedimento di vigilanza disposto dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 29 gennaio 2020, al quale è seguito l'invio di memorie difensive del RPCT dell'Ordine dei *omissis* della provincia di *omissis*, dell'avv. *omissis* per conto dell'Ordine stesso e dell'avv. *omissis* per conto del dott. *omissis*, acquisite rispettivamente ai prot. Anac n. *omissis* del *omissis* e nn. *omissis* e *omissis* del *omissis*.

Nel corso del procedimento di vigilanza, con nota acquisita al prot. Anac n. *omissis* del *omissis*, è pervenuta comunicazione del dott. *omissis*, Direttore del Servizio *omissis* della Regione *omissis* – Assessorato *omissis*, con la quale è stato chiesto l'intervento, tra le altre, di Anac con riferimento all'incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico e di presidente della Commissione deputata a presiedere l'esame finale del Corso di Formazione Specifica in *omissis* triennio *omissis* affidato al dott. *omissis*, ai sensi dell'art. *omissis* d.lgs. *omissis* e degli artt. *omissis* e *omissis* d.m. Ministero *omissis*, che stabiliscono che *"La commissione d'esame, per l'ammissione al corso, è composta dal presente dell'ordine dei ommissis del ommissis o suo delegato che la presiede"*.

In allegato a detta comunicazione è stato inoltrato anche il certificato dei carichi pendenti del dott. *omissis*, dal quale è stato possibile evincere che, con sentenza della Corte di Appello di *omissis* del *omissis*, la decisione del giudice di primo grado è stata confermata con una lieve modifica della pena detentiva comminata, rideterminata in 2 anni, 2 mesi e 10 giorni di reclusione, e che avverso detta sentenza risulta presentato ricorso per Cassazione.

Il termine di conclusione del procedimento in oggetto è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, come previsto dalla delibera Anac n. 268 del 19 marzo 2020, adottata in attuazione dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, e dell'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Considerato in diritto

Applicabilità dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013

Al fine di verificare la sussumibilità della fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 3 d.lgs. 39/2013, che prevede ipotesi di inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, occorre muovere dalle seguenti considerazioni.

Innanzitutto la condanna per il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p. costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 3 d.lgs. 39/2013 che prevede un'ipotesi di inconferibilità di durata pari alla stessa durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata unitamente alla pena detentiva (art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. 39/2013).

Pertanto, nella fattispecie in esame, la condanna di cui in narrativa, comminata dal Tribunale di *omissis* con sentenza n. *omissis* del *omissis* e confermata in appello seppur con pena detentiva rideterminata, comporterebbe un periodo di inconferibilità pari a 2 anni, 2 mesi e 10 giorni ad oggi già decorsi, assumendo

come *dies a quo* quello della comunicazione da parte del dott. *omissis* ha informato il Consiglio Direttivo dell'intervenuta condanna.

Occorre tuttavia verificare la natura giuridica dell'Ordine dei *omissis* al fine di comprendere se ad esso è applicabile la disciplina in esame, oltre che accertare se l'incarico di Presidente di tale ordine rientri nel novero di quelli ai quali si applica il d.lgs. 39/2013.

Ciò in quanto l'art. 3, comma 1, d.lgs. 39/2013 prevede che *"A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nella amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale"*.

*Natura giuridica degli ordini professionali. Ordine provinciale dei *omissis*.*

Con riferimento alla questione in esame si rileva che la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la natura giuridica degli ordini professionali è quella di enti pubblici non economici che operano sotto la vigilanza dello Stato (Ministeri della Salute e della Giustizia) per scopi di carattere generale (*ex multis* Cass., Sez. I, n. 21226 del 14.10.2011).

Sulla questione è intervenuta più volte anche l'Autorità la quale, riconosciuta la natura di enti pubblici non economici agli ordini ed ai collegi professionali, ha ritenuto applicabili agli stessi le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ai decreti delegati (delibera n. 145/2014, delibera n. 8 del 21 gennaio 2015, delibera n. 1244 del 29 novembre 2017, delibera n. 648 del 10 luglio 2019 – tutte disponibili sul sito istituzionale).

In particolare gli ordini dei *omissis*, unitamente a quello dei *omissis* e dei *omissis* e ai collegi delle *omissis*, sono stati istituiti da un'apposita legge (il *omissis*, n. *omissis*, concernente la *omissis*), che prevede che in ogni provincia siano costituiti detti ordini e collegi (art. *omissis*), i quali hanno un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione (art. *omissis*) e l'iscrizione al quale è condizione per l'esercizio della relativa professione *omissis* (art. *omissis*).

Il vigente art. *omissis*, comma *omissis*, del suddetto decreto, dopo la modifica introdotta dalla legge *omissis*, n. *omissis* contenente la *omissis*, riconosce espressamente che *omissis*.

Il dettato normativo è quindi chiaro nell'indicare la natura giuridica di tali enti, con ciò ritenendo superate tutte le osservazioni pervenute con riferimento alla diversa natura che andrebbe riconosciuta agli ordini professionali, mentre risulta inconferente l'allegata decisione n. *omissis* della Commissione *omissis* rispetto al caso in esame, in quanto relativa all'applicabilità agli ordini professionali del d.lgs. 235/2012, recante il *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo"*

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Ne consegue che l'Ordine provinciale dei *omissis* di *omissis* può essere annoverato nella categoria degli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni del d.lgs. 39/2013.

Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 3 d.lgs. 39/2013 nella fattispecie in esame. Il Presidente dell'Ordine dei ommissis della provincia di ommissis.

Gli incarichi non conferibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 39/2013 negli enti pubblici, nelle ipotesi di condanna per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, sono quelli di amministratore (lettera b) e quelli dirigenziali, interni ed esterni (lettera c).

In particolare, l'art. 1, comma 2, lettera l), d.lgs. 39/2013, prevede che si intendono *"per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico"*.

Occorre dunque verificare se, nella fattispecie, all'incarico di Presidente dell'Ordine provinciale dei *omissis* di *omissis* siano attribuiti in via generale poteri di natura amministrativa oppure specifiche deleghe gestionali dirette che attribuiscono funzioni di natura analoga.

L'organizzazione dell'Ordine professionale in questione è costituita da un Consiglio Direttivo, composto da *omissis* consiglieri, un Presidente ed un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Per quanto attiene all'individuazione dei poteri spettanti a ciascun organo, non essendo stati individuati da uno Statuto, occorre fare riferimento al citato *omissis*, così come modificato dalla legge *omissis*, e al relativo regolamento di esecuzione contenuto nel *omissis*, n. *omissis* recante appunto *omissis*.

L'art. *omissis* del richiamato decreto prevede che: *"Sono organi degli Ordini ommissis (comma ommissis); "Ciascun Ordine [...] elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo ommissis" (comma ommissis); "Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente un tesoriere ed un segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente" (comma ommissis).*

Quanto ai poteri del presidente, il successivo comma *omissis* stabilisce che *"Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente"*.

L'art. *omissis* del *omissis* prevede espressamente che *"I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attività degli uffici"*.

L'art. *omissis*, comma *omissis*, del *omissis* riconosce al Consiglio direttivo, di cui il presidente è membro, *“le seguenti attribuzioni:*

a) *omissis”*.

Al successivo comma *omissis* sono poi elencati i poteri della commissione di *omissis*, che dovrebbe essere stata nominata nel caso di specie in quanto l'Ordine in questione ricomprende sia la professione di *omissis* che quella di *omissis*, alla quale spettano le attribuzioni di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) nel caso di Ordini con più albi, competenze in materia di provvedimenti disciplinari e *“funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto”*.

Quanto invece all'individuazione dei poteri del Presidente dell'Ordine dei *omissis* della provincia di *omissis*, il RPCT, richiamando la vigente normativa, ha precisato che lo stesso non è portatore di *“deleghe gestionali dirette”* e non esercita funzioni di natura gestoria, in quanto tale funzione è attribuita interamente al Consiglio Direttivo.

Pertanto, nel caso in esame, oltre ai poteri riconosciuti direttamente al Presidente dell'Ordine in questione, occorre inoltre evidenziare che le attività tipiche di gestione dell'Albo professionale sono direttamente nelle mani del Consiglio direttivo e, in particolare del suo Presidente, risultando difficile nel caso in esame stabilire un netto discrimine tra le attività amministrative puramente interne e quelle finalizzate all'attività istituzionale dell'ente.

Si richiama, infine, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 gennaio 2018, n. 126, nella quale il giudice amministrativo ha motivato l'applicazione del regime di inconfiribilità al Presidente di un ente per il solo fatto che il Presidente fosse membro del Comitato direttivo dell'ente stesso, cui lo statuto attribuiva funzioni di gestione e di vigilanza sul buon andamento delle attività sociali.

Sul punto anche le recenti delibere Anac nn. 373 e 450 del 8 maggio 2019 hanno confermato l'assunto del giudice amministrativo in forza del quale possono essere considerate attribuite al presidente, oltre ai poteri allo stesso specificamente conferiti, anche tutte le funzioni riconosciute all'organo collegiale di cui fa parte.

La circostanza, dedotta nelle memorie difensive, che la sentenza del Consiglio di Stato sarebbe relativa a ente pubblico (consorzio per area di sviluppo industriale) con caratteristiche diverse rispetto ad un ordine professionale non risulta rilevante, in quanto i principi che attengono alla ripartizione delle funzioni tra gli organi dell'ente stesso sono assolutamente validi per qualsiasi tipologia di ente.

Ancor più nello specifico le difese del Consiglio Direttivo e del dott. *omissis* hanno rilevato come *“la norma sulla inconfiribilità non sarebbe da applicarsi nelle ipotesi di mandato elettorale, quale è appunto, si ritiene, quello del Presidente di un Ordine professionale, ma pure e prima ancora quello dei componenti del Consiglio Direttivo. [...] Quale organo elettivo, quindi, il Consiglio Direttivo non soggiace alle limitazioni imposte dalla norma per gli incarichi, appunto, ed altrettanto vale per il Presidente, anch'egli eletto nello stesso modo e poi prescelto all'interno di detto Organo”*.

Tale assunto sarebbe stato affermato proprio dal Consiglio di Stato, affermano gli avvocati *omissis* e *omissis*, laddove nella sentenza n. 126/2018 ha ricostruito il perimetro applicativo della inconfiribilità intorno alla distinzione tra *“incarichi di amministrazione”* e *“mandati elettivi o elettorali”*.

In realtà, proprio la citata sentenza del Supremo consesso amministrativo, individua la linea di discriminare per l'applicazione della disciplina delle inconfiribilità nell'esercizio di funzioni di amministrazione, prevalente rispetto alla rappresentanza degli interessi di una collettività e indipendentemente dalle modalità di conferimento dell'incarico (elezione).

Nel caso di specie, come abbiamo visto e ampiamente argomentato, il Consiglio direttivo dell'ordine professionale e, quindi, il suo Presidente, ha poteri di amministrazione rispetto alla gestione dell'albo, oltre che di gestione dei beni dell'ordine stesso e di vigilanza sugli iscritti, che risultano senz'altro prevalenti rispetto alla funzione di rappresentanza degli elettori.

Ne consegue che alla carica di Presidente dell'Ordine dei *omissis* della provincia di *omissis*, in quanto incarico riconducibile alla definizione di cui all'art. 1, co. 2, lett. l), d.lgs. 39/2013, sarebbe in astratto applicabile la causa di inconfiribilità di cui al successivo articolo 3.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, non si può non tenere conto della circostanza che l'orientamento ermeneutico inaugurato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2018, così come l'interpretazione fatta propria dall'Autorità in ordine all'attribuzione al Presidente di tutti poteri dell'organo del quale fa parte, sono intervenuti successivamente alla nomina del dott. *omissis* a Presidente dell'Ordine dei *omissis* della provincia di *omissis*.

Infatti l'incarico di Presidente dell'Ordine dei *omissis* della provincia di *omissis*, interessato dal periodo di inconfiribilità sopra individuato, è stato conferito al dott. *omissis* per il triennio 2018-2020 a seguito delle elezioni tenutesi nel *omissis* e quindi in un periodo in cui l'Autorità seguiva un orientamento interpretativo differente e in forza del quale l'inconfiribilità in esame non sarebbe stata considerata applicabile alla fattispecie in esame.

Alla luce delle più recenti pronunce del giudice amministrativo (cfr. sentenza TAR Lazio, Sez. I, n. 7297 del 30.6.2020), si ritiene che il conferimento in questione non possa essere travolto da una giurisprudenza, e dalla conseguente interpretazione estensiva dell'art. 1, co. 2, lett. l), d.lgs. 39/2013 adottata dall'Autorità, formatasi solo in un periodo successivo e, in quanto tali, neanche prevedibili al momento del conferimento.

Ne consegue che un'inconfiribilità, come quella in questione, individuabile come tale solo a posteriori rispetto al momento del conferimento dell'incarico, non può produrre effetti per il passato, con ciò rendendo il conferimento stesso pienamente legittimo.

Pertanto, come abbiamo visto sopra, nella fattispecie in esame, pur essendo l'incarico ancora in corso, l'inconfiribilità oggi individuabile non può più essere contestata, essendo già decorso il periodo di interdizione conseguente alla sentenza di condanna emessa nei confronti del dott. *omissis*.

Infatti, assumendo come *dies a quo* la data della comunicazione al Consiglio Direttivo dell'Ordine di appartenenza dell'intervenuta condanna (28.2.2017), il periodo di inconfiribilità individuato ai sensi dell'art. 3, co. 3, d.lgs. 39/2013 (pari alla durata della pena detentiva rideterminata all'esito del giudizio di appello: 2 anni, 2 mesi e 10 giorni), risulta decorso in data 8.5.2019.

L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 18 d.lgs. 39/2013 all'organo conferente. La nomina del Presidente dell'Ordine dei omissis della provincia di omissis.

Come abbiamo appena visto l'attuale incarico di Presidente dell'Ordine dei omissis della provincia di omissis è stato conferito al dott. omissis a seguito delle elezioni tenutesi nel omissis, e quindi la richiesta di parere del RPCT dell'Ordine stesso è precedente rispetto al conferimento dell'incarico.

Inoltre, il dott. omissis rivestiva tale incarico anche in epoca precedente e, in particolare, nel periodo in cui è stata emessa la sentenza di condanna del Tribunale di omissis n. omissis del omissis, della quale, secondo quanto riferito dal RPCT dell'Ordine di appartenenza, ha dato pronta comunicazione.

Pertanto, anche qualora l'inconferibilità di cui in narrativa fosse stata ancora contestabile, tenuto conto del fatto che l'orientamento ermeneutico inaugurato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2018, così come l'interpretazione fatta propria dall'Autorità in ordine all'attribuzione al Presidente di tutti poteri dell'organo del quale fa parte, sono intervenuti successivamente alla nomina del dott. omissis a Presidente dell'Ordine dei omissis della provincia di omissis, sarebbe stato in ogni caso escluso anche il profilo soggettivo della colpa in capo all'organo conferente, con conseguente inapplicabilità della sanzione prevista dall'art. 18 d.lgs. 39/2013.

Come recentemente statuito dall'Autorità in riferimento a casi analoghi, nei quali l'insussistenza dell'elemento soggettivo ha fatto ritenere inutile il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'organo conferente, il conferimento dell'incarico in questione, precedente rispetto al nuovo orientamento ermeneutico adottato dall'Autorità, unito alla richiesta di parere inoltrata dal RPCT dell'Ordine professionale prima della possibile rielezione del Presidente per il quale era intervenuta la sentenza di condanna, avrebbero comunque reso inapplicabile la sanzione nei confronti dell'organo conferente.

Gli incarichi di componente del Comitato Tecnico Scientifico e di presidente della Commissione deputata a presiedere l'esame finale del Corso di Formazione Specifica in omissis triennio 2016/2019 della Regione omissis - Assessorato omissis

L'assessorato in oggetto ha chiesto l'intervento, tra le altre, dell'Autorità in merito agli effetti dell'inconferibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013 e dei divieti di cui all'art. 35 *bis* del d.lgs. 165/2001, conseguenti alla intervenuta condanna penale del dott. omissis, con riferimento agli incarichi di componente del Comitato Tecnico Scientifico e di presidente della Commissione deputata a presiedere l'esame finale del Corso di Formazione Specifica in omissis triennio 2016/2019.

In proposito si rammenta che le inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 sono ipotesi tassative che si applicano agli incarichi previsti nelle singole disposizioni, le cui definizioni sono contenute nell'art. 1, co. 2, del decreto stesso.

Gli incarichi in questione non rientrano in nessuna delle fattispecie previste dal richiamato decreto, non potendo essere ricondotti ad incarichi dirigenziali, amministrativi di vertice e/o di amministrazione ed avendo l'Autorità escluso – pur sollecitando un intervento di riforma dell'attuale disciplina normativa – che le inconferibilità in questione trovino applicazione con riferimento ai membri di organi consultivi e tecnici le cui

valutazioni hanno un'incidenza diretta e significativa sulla decisione amministrativa (si veda in proposito l'atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 4 del 10 giugno 2015).

Diversa invece è l'invocata disposizione di cui all'art. 35 *bis*, d.lgs. 165/2001, il quale alla lettera a) del comma primo, prevede espressamente che *"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi[...]"*.

Occorre tuttavia considerare che l'Autorità non è competente a vigilare sull'applicazione dei divieti stabiliti dall'art. 35 *bis* d.lgs. 165/2001, essendo tale funzione attribuita al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ispettorato per la funzione pubblica, il quale ai sensi dell'art. 60, co. 6, d.lgs. 165/2001, *"vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia e sulla sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi"*.

Ne consegue che ogni valutazione in merito agli effetti prodotti dall'intervenuta condanna del Presidente dell'Ordine dei *omissis* della provincia di *omissis* rispetto agli incarichi in oggetto, anche con riferimento all'applicazione dell'art. *omissis* d.lgs. *omissis* e degli artt. *omissis* e *omissis* del Decreto del Ministero *omissis* e al comportamento posto in essere dal Consiglio direttivo dell'Ordine professionale in questione rispetto alla nomina di un sostituto del dott. *omissis*, non potrà che essere rimessa all'Ispettorato per la funzione pubblica.

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

- di ritenere, nei limiti di cui in motivazione, insussistente la fattispecie di inconferibilità, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013, con riferimento all'incarico di Presidente dell'Ordine dei *omissis* della provincia di *omissis*, conferito al dott. *omissis* all'esito delle elezioni tenutesi nel *omissis*, in quanto al momento del conferimento dell'incarico stesso l'Autorità seguiva un diverso orientamento ermeneutico in ordine all'attribuzione al Presidente dei medesimi poteri dell'organo collegiale di cui fa parte;
- di richiamare il RPCT dell'Ordine dei *omissis* della provincia di *omissis* alla pubblicazione delle dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. 39/2013 complete rilasciate da tutti i titolari di incarichi nell'ambito dell'Ordine stesso;
- di trasmettere la presente delibera all'Ispettorato della Funzione Pubblica, per le eventuali valutazioni di competenza.

Il Presidente F.F.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 agosto 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente